

Dott. Antonello Cattelan

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio
Commercialista – Revisore Contabile

COMUNE DI CANNETO PAVESE
Provincia di Pavia

VERBALE N. 20/2017 del 27/11/2017

IL REVISORE DEI CONTI

Il sottoscritto Dott. Antonello Cattelan, Revisore dei conti in questo Ente chiamato ad esprimere un parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente per oggetto: SENTENZA N. 1262/2017 TRIBUNALE DI PAVIA. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000.

PREMESSO

- nel mese di marzo 2014 a questo Ente è stato notificato atto di citazione dal Sig. L.M. a comparire avanti il Tribunale di Pavia all'udienza del 18 giugno 2014 nella causa iscritta al n. 1858/2014 r.g. al fine di accertare che il confine tra la Sua proprietà e la strada comunale adiacente fosse quello individuato dal medesimo, accertando altresì, nel contempo, l'insussistenza di alcun diritto reale di questo Comune sulla proprietà;
- questa Amministrazione, inizialmente non costituita in causa, ha poi affidato con determina del Responsabile del servizio segreteria 15 giugno 2015, incarico professionale di patrocinio dell'ente innanzi al Tribunale di Pavia in occasione della udienza del 18 giugno 2015 nella causa iscritta al n. 1858/2014;
- che, con decreto 04 maggio 2016, n. 3184, il Tribunale di Pavia, esaminata la relazione peritale, ha liquidato al C.T.U. nominato, Geom. Fiori Lino, € 1891,83 a titolo di emolumento oltre IVA, ed € 349,75 per spese, ponendo il pagamento provvisoriamente a carico delle parti in via solidale;
- che con determinazione n. 2 del 15.06.2016 del segretario comunale si liquidavano e corrispondevano al CTU, disposto dal Giudice per la causa iscritta al n. 1858/2014 r.g., Geom. Fiori Lino, l'importo lordo di propria competenza pari ad € 1.431,91, come da specifica degli onorari e delle spese dovute agli atti pari al 50% di quanto liquidato dal giudice;

PRESO ATTO

del dispositivo della sentenza n. 1262/2017 (R.G. 1858/2014) resa in data 19/07/2017, con il quale il Tribunale di Pavia ha:

- accertato i confini del fondo di proprietà della parte attrice;
- accertato che il Comune di Canneto Pavese non vanta diritti sul fondo di proprietà della parte attrice;

- condannato il Comune al rimborso delle spese di lite liquidate in € 163,64 per esborsi ed € 4.600,00 per compenso professionale oltre CPA ed IVA come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%;
- posto definitivamente le spese di CTU a carico del comune;

CONSIDERATO

- che la sentenza di cui sopra è stata notificata al Comune dall'Avv. Katia Covini del Foro di Pavia in data 01/09/2017 e quindi oltre il termine del 31.07 stabilito dalla legge per la verifica del permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL) deliberato positivamente da questo comune;
- che è stata fatta apposita istruttoria e che in particolare:

la somma complessiva da rimborsare alla parte attrice per spese di lite come quantificate dal giudice è pari ad € 6.875,59 calcolata nel seguente modo:

SPESE DI LITE LIQUIDATE DAL GIUDICE	
compenso	4.600,00 €
spese forfettarie 15%	690,00 €
CPA 4%	211,60 €
IVA 22%	1.210,35 €
esborsi (non imponibili)	163,64 €
totale	6.875,59 €

- la somma da pagare per spese di CTU definitivamente poste a carico del Comune soccombente è pari ad € 1.445,01 (come da fatture quietanzate pagate da parte attrice agli atti) dando atto, come sopra specificato, che il comune aveva già pagato la cifra al CTU pari al 50% di quanto liquidato dal giudice;
- la somma occorrente per imposta principale di registro per atti giudiziari è pari ad € 217,50 da versare all'Agenzia delle Entrate con modello F23 come da avviso di liquidazione dell'imposta 2517 notificato in data 17.10.2017;
- l'avvocato della parte attrice ha reso noto le spese successive pari a complessivi € 33,71;
- che il totale della somma da riconoscere è pari, secondo i calcoli, ad € 8.571,81;
- non è necessario prevedere una somma aggiuntiva per interessi ovvero eventuali spese derivanti da registrazione sentenza e che, pertanto, si necessita di riconoscere quale debito fuori bilancio la somma complessiva di € 8.571,81;

RILEVATO CHE

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del

R

debito risulta un necessario incumbente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

- per tutto quanto sopra esposto, stante la provvisoria esecutività della sentenza per evitare aggravii di spesa derivanti da eventuali procedure esecutive che dovessero essere attivate in caso di decorso dello "spatium solvendi" in favore delle P.A., si ritiene necessario provvedere, senza indugio, al pagamento delle somme liquidate in sentenza, previo riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in parola;
- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

CONSIDERATO

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

VISTI

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



ACQUISITO

il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/000.

RITENUTO

dover esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239 comma 1, e comma 1-bis, del Dlgs 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole sul riconoscimento del debito fuori bilancio di cui in premessa, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. A) del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Canneto Pavese, 27 Novembre 2017

Il Revisore Unico
Dr. Antonello Cattelan

